

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1933**PROPOSTA DI LEGGE**d'iniziativa dei Deputati **BOZZI, COSTA***Presentata il 30 luglio 1980*

Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana
allo straniero che contrae matrimonio con una donna
cittadina italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, concede automaticamente il diritto alla cittadinanza stessa alla donna straniera che si marita ad un cittadino.

Allo straniero, invece, che contrae matrimonio con una cittadina, la cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto del Presidente della Repubblica, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, solo se lo straniero stesso risieda da tre anni nel nostro paese (articolo 4 della legge sopra citata).

Tale diversità di trattamento tra cittadini e cittadine dà luogo ad una inammissibile e incostituzionale discriminazione che, oltre tutto, comporta una serie di gra-

vi conseguenze. Ad esempio, infatti, il marito straniero della cittadina, al quale non venga o non sia stata ancora concessa la cittadinanza italiana ai sensi del citato articolo 4 della legge 13 giugno 1912, numero 555, vede condizionata la convivenza coniugale alla concessione del permesso di soggiorno da parte della pubblica sicurezza; egli, inoltre, non può ottenere un impiego pubblico e nel settore privato può lavorare solo con autorizzazione amministrativa concessa a condizione che non ci siano italiani disponibili a svolgere la stessa attività; infine, potrebbe non ottenere il rinnovo del passaporto.

Come si è detto, la discriminazione è incostituzionale in quanto è in evidente contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione, in relazione all'articolo 2 della

Costituzione stessa. Invero, l'articolo 3 sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; l'articolo 29 dispone che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e che il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare; l'articolo 2, infine, stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

La discriminazione in questione, d'altra parte, non trova giustificazione nemme-

no in relazione alla necessità di tutelare l'unità familiare in quanto, come si è accennato, l'unità stessa di fatto potrebbe essere impedita dall'impossibilità o dalla difficoltà per lo straniero di svolgere una attività lavorativa in Italia. Inoltre, anche i rapporti con i figli nati dal matrimonio potrebbero essere coinvolti negativamente in quanto i figli hanno per legge la cittadinanza del padre che non sia apolide.

Con la presente iniziativa si vogliono eliminare le lamentate differenze di trattamento attualmente esistenti tra cittadini e cittadine sposati a coniugi di diversa cittadinanza e gli inconvenienti derivanti dalle differenze stesse, concedendo automaticamente il diritto alla cittadinanza italiana anche allo straniero che contrae matrimonio con una cittadina.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'uomo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedovo o in caso di scioglimento del matrimonio salvoché, ritornando o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.